

REGOLAMENTO (CE) N. 1429/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1994

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle associazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera dal 1° luglio al 30 settembre 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93 (²), in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, a determinate condizioni, alle associazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si riferiscono i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario ed il prezzo franco frontiera — quest'ultimo maggiorato della eventuale tassa compensativa — sono contemporaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che, dall'analisi della situazione sul mercato comunitario relativamente a tutte le specie del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1993, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 risultano inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 351/93 della Commissione (³), che fissa, per la campagna di pesca 1993, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati all'industria conserviera dei prodotti di cui al codice NC 1604;

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti fissati al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che tali limiti non sono stati superati per il tonno albacora di peso inferiore ai 10 kg ed il tonnetto striato, non si procede quindi a fissare un massimale delle quantità indennizzabili;

considerando che i quantitativi venduti e consegnati durante il trimestre in questione all'industria conserviera

stabilita sul territorio doganale della Comunità sono superiori per il tonno obeso a quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle tre ultime campagne di pesca e per il tonno albacora di più di 10 kg ed il tonno bianco al 110 % di quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986; che tali quantitativi oltrepassano i limiti fissati dall'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92, rispettivamente al secondo trattino per il tonno obeso e al terzo trattino per il tonno albacora di più di 10 kg e il tonno bianco; che occorre quindi limitare, per questi prodotti, il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e ripartire questi stessi quantitativi tra le associazioni di produttori interessate, in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere, per i prodotti considerati, la concessione dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1993;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3759/92 è concessa, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 1993, per i prodotti sotto indicati:

Prodotti	(ECU ²⁰)
	Importo massimo dell'indennità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3759/92
Tonno albacora + 10 kg	86
Tonno albacora - 10 kg	50
Tonnetto striato	73
Tonno obeso	76
Tonno bianco	165

(¹) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(²) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

(³) GU n. L 41 del 18. 2. 1993, pag. 12.